



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG C.F.A. n. 2-3-4/2021 (RIUNITI) - GIUDIZIO DI RINVIO ALL'ESITO DELLA PRONUNCIA DEL
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT N. 3/2022**

Nella seduta del 14 febbraio 2022, si è riunita da remoto la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Fabio Pennisi	Presidente f.f.
Avv. Fabrizio Cacace	Componente relatore
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di rinvio all'esito della pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport n. 3/2022 sulla decisione della Corte Federale di Appello pubblicata e notificata in data 28 luglio 2021 relativa ai procedimenti riuniti n. 2-3-4/2021, con la quale è stata confermata la decisione n. 1/2021 del Tribunale Federale, con cui è stata applicata al Sig. Guglielmo Canino, tesserato alla Sezione TSN di Palermo, la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITTS.

FATTO

Con atto del 25 febbraio 2021, la Procura Federale dell'Unione Nazionale Tiro a Segno – UITTS - disponeva il deferimento del sig. Guglielmo Canino, tesserato presso la Sezione TSN di Palermo, per la violazione degli artt. 9 e 31 della legge n. 110/1975, 11 e 43 del TULPS, 2, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché degli 3, 5, 34 e 35 Statuto Sezionale UITTS, con richiesta di condanna del deferito alla *“sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5”*.

Venivano contestati all'incolpato i seguenti comportamenti:

- 1) l'aver richiesto - e ottenuto - il rilascio di un porto d'armi ad uso sportivo, pur essendo consapevole di non possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla legge ai fini del relativo rilascio (artt. 9, l. n. 110/1975 e 11, 43 T.U.L.P.S.);
- 2) l'aver svolto i necessari corsi previsti dai Manifesti UITTS e l'aver ottenuto l'iscrizione presso le Sezioni di Tiro a Segno di Mazara del Vallo e Milazzo, dichiarando il possesso di un titolo - il porto d'armi - che aveva ottenuto sottacendo alla P.A. l'esistenza di una sentenza con cui il TAR Sicilia - Palermo, n. 2045/1999, in base a considerazioni di



pubblica sicurezza, gli aveva negato il rilascio della licenza di istruttore di tiro;

3) l'aver sottaciuto, sia nell'autocertificazione finalizzata al rilascio del porto d'armi ad uso sportivo, sia in sede di iscrizione alle Sezioni, l'esistenza della predetta sentenza del TAR Sicilia;

4) l'aver omesso di comunicare alle Sezioni interessate la revoca del porto d'armi ad uso sportivo disposta dalla Questura con decreto del 5 agosto 2020;

5) l'aver rilasciato alla Sezione di Palermo, nel periodo 2019-2020, ulteriori dichiarazioni mendaci o, comunque, disciplinarmente stigmatizzabili;

6) l'aver ricoperto la carica di consigliere dell'organo direttivo della Sezione TSN di Palermo nonostante fosse parte di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la medesima Sezione e, pertanto, si trovasse in una condizione di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Per tali fatti la Procura Federale contestava, inoltre, all'incolpato l'aggravante di avere avanzato la candidatura al Consiglio Direttivo, pur essendo consapevole di essere ineleggibile ai sensi dell'art. 34, lett. d), dello Statuto Sezionale, e chiedeva l'irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5.

Il Tribunale Federale, in esito al procedimento iscritto al n. 1/2021, nell'ambito del quale vi era l'intervento della Sezione di Palermo del TSN, emetteva la decisione del 18 maggio 2021, con la quale riteneva e dichiarava la responsabilità dell'incolpato per i fatti ascritti e, ritenuta la sussistenza dell'attenuante costituita dall'aver rappresentato agli organi della UITTS l'esistenza della sentenza n. 2045/1999 del TAR Sicilia, disponeva l'applicazione al tesserato della sanzione della sospensione per anni 2 da ogni attività sportiva e sociale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. C), del Regolamento di Giustizia UITTS.

Avverso tale decisione, il Canino proponeva reclamo alla Corte Federale d'Appello, rilevando:

a) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, in relazione all'art. 45 del Regolamento di Giustizia UITTS, per intempestività dell'azione disciplinare, che avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, e per la mancata rilevazione dell'inutilizzabilità delle prove raccolte;

b) la contraddittorietà e illogicità della motivazione, per omessa indicazione delle basi normative in virtù delle quali l'incolpato avrebbe dovuto rendere edotti gli organi federali della sentenza del 1999 del TAR Sicilia e del provvedimento di revoca del porto d'armi, adottato dalla Questura di Palermo il 5 agosto 2020;

c) erroneità dell'assunto della mancanza di trasparenza, per avere ottenuto incarico elettivo in una situazione di ineleggibilità/incandidabilità;

d) eccessività della sanzione irrogata.

Avverso la decisione, proponeva reclamo anche la Procura Federale, che deduceva il difetto di motivazione in relazione al giudizio di prevalenza dell'attenuante operata dal Tribunale



Federale, nonché l'erroneità di tale giudizio. La Procura rilevava inoltre che erroneamente il Tribunale, nel riconoscere l'attenuante, aveva disposto la riduzione oltre il terzo della sanzione.

Anche l'interveniente Sezione di Palermo del TSN proponeva reclamo, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e aveva irrogato una sanzione che non teneva conto della tardività degli addebiti.

La Corte Federale d'Appello, riuniti i procedimenti ai quali avevano dato origine i tre reclami, iscritti, rispettivamente, ai numeri 2/2021, 3/2021 e 4/2021, con decisione del 28 luglio 2021, li riteneva infondati e nel rigettarli confermava la sanzione della sospensione dell'incolpato per anni 2 da ogni attività sportiva e sociale.

Il 25 settembre 2021 il sig. Guglielmo Canino proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tale decisione; il giudizio veniva iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2021.

Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 30, in relazione all'art. 45, del Regolamento di Giustizia UITTS, per violazione dei tempi disciplinari, essendo stati elusi i termini fissati dalle disposizioni richiamate, mediante la ritardata iscrizione nel registro di cui all'art. 30, comma 5, del Regolamento di Giustizia;
- 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 della legge n. 110/1975, 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI, 11 e 43 del TULS, degli artt. 2, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 3 dello Statuto sezionale, omessa o insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione. Non sarebbero state individuate le norme in base alle quali l'incolpato sarebbe stato obbligato a informare gli organi federali dell'esistenza delle circostanze che non sarebbero state dichiarate;
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss. dello Statuto sezionale, in relazione all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Non vi sarebbe stato alcun effettivo conflitto di interesse, non essendoci stata coincidenza temporale tra le funzioni di consigliere e la posizione di lavoratore subordinato;
- 4) violazione della normativa elettorale in materia di incompatibilità/ineleggibilità, non potrebbe comunque configurare illecito disciplinare;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI. Non sarebbe dato rinvenire alcuna norma che impone l'obbligo di comunicare una circostanza quale la revoca del porto d'armi;
- 6) violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la questione relativa alla tardiva comunicazione della vicenda della mancata comunicazione della sentenza del TAR Sicilia era stata oggetto di un precedente deferimento dell'odierno ricorrente;



7) sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine all'intervenuta prescrizione dell'illecito. Trattandosi di condotta omissiva istantanea, la prescrizione decorrerebbe dalla sentenza del 1999 del TAR Sicilia.

Il ricorrente concludeva chiedendo che la decisione impugnata fosse cassata con o senza rinvio, con vittoria di spese del giudizio.

Con decisione n. 3 depositata il 3 gennaio 2022 il Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta sezione, riteneva fondato il solo terzo motivo di ricorso, inerente alla situazione di ineleggibilità/incompatibilità del ricorrente rispetto all'assunzione di carica elettiva, accoglieva pertanto in parte il ricorso e annullava, nei sensi di cui in motivazione, la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello Federale, che avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente sul reclamo, in diversa composizione.

Con atto del 10.1.2022 la Procura Federale riassumeva il procedimento disciplinare e chiedeva alla Corte Federale d'Appello di volere fissare la data dell'udienza per il giudizio di rinvio.

Il 28 gennaio 2022 si riuniva la Corte Federale d'Appello in diversa composizione e disponeva di assegnare termine alle parti sino al 10 febbraio 2022 per il deposito di note difensive, rinviando contestualmente all'udienza di discussione del 14 febbraio 2022, da tenersi in camera di consiglio non partecipata dai difensori e dalle parti. Assegnava termine per il deposito delle note di trattazione scritta alla Procura federale fino al 12 febbraio 2022 e alla difesa dell'incolpato fino al 13 febbraio 2022, da redigersi in forma sintetica non superando il limite di due pagine.

Venivano acquisite le note conclusionali trasmesse da parte del difensore del Sig. Guglielmo CANINO avv. Piazza a mezzo pec in data 10 febbraio 2022 e 13 febbraio 2022, nonché le memorie conclusionali da parte della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore avv. Federico Tosi trasmesse in data 10 febbraio 2022.

All'udienza del 14 febbraio 2022 la Corte Federale d'Appello assumeva il procedimento in decisione.

MOTIVI

1. Occorre preliminarmente ricordare che qualora il Collegio di Garanzia dello Sport annulli con rinvio una pronuncia per violazione di norme di diritto, così come per difetto di motivazione o istruttoria, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 6 agosto 2019, n. 69). Nel giudizio di rinvio, la Corte Federale d'Appello non può esaminare aspetti già definitivamente accertati dal Collegio di Garanzia dello Sport e, pertanto, coperti da giudicato (Collegio



di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 6 maggio 2019, n. 32), e le ragioni di una tale conseguenza risiedono, come, peraltro, è ovvio, nella necessità di assicurare l'intangibilità di quelle parti della statuizione di merito non travolte dall'annullamento e, allo stesso tempo, la irrevocabilità della pronuncia di ultima istanza.

Per altro verso è necessario pure ricordare che, ai sensi dell'art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., costituisce la regola di diritto cui il giudice del rinvio deve attenersi per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio. Pertanto, il giudice di rinvio può decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti emersi nel corso del giudizio, i quali, però, devono necessariamente essere valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia dello Sport (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 4 marzo 2019, n. 17).

2. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso proposto dal Canino, inerente alla sua situazione di ineleggibilità/incompatibilità rispetto all'assunzione di carica elettiva, essendo egli un lavoratore subordinato della Sezione di Palermo del TSN, fin dal 2004, sotto entrambi i profili da questi segnalati.

Sotto il primo profilo il Collegio di Garanzia ha ritenuto che durante il periodo in cui il Canino è stato in carica non vi sia stato un effettivo conflitto di interessi, risultando dagli atti che ha assunto la carica di consigliere per surroga il 23 marzo 2018 e l'ha mantenuta fino al commissariamento del 2019. Sotto il secondo profilo ha accertato che il Canino era stato assunto presso la Sezione di Palermo del TSN nel 2004 e che è stato licenziato nel 2016. Ne è seguito un contenzioso giudiziario nel quale Canino è risultato vincitore, sia nella fase sommaria, sia in esito ai giudizi di primo e secondo grado. Il licenziamento è stato, quindi, dichiarato nullo.

Risulta, infine, che il Canino è stato reintegrato in servizio dal 1° ottobre 2019, dopo il commissariamento della Sezione di Palermo del TSN.

Discende da quanto sopra – conclude il Collegio di Garanzia - che, in effetti, non vi è mai stato un reale conflitto di interessi.

3. La Procura Federale, nelle sue note difensive sostiene invece che – contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio di Garanzia – gli atti dimostrerebbero che il Canino dal 12 aprile al 24 aprile 2018 avrebbe in ogni caso ricoperto la carica di consigliere pur essendo contemporaneamente lavoratore subordinato, e pertanto in ragione della violazione dell'art. 33 dello Statuto Sezionale debba essere sanzionato.



Ritiene la Corte Federale d'Appello che la censura, in ragione dei principi più sopra ricordati, non possa essere accolta: il giudizio di rinvio è a perimetro chiuso, venendo demandato al giudice di esso di definire la causa attenendosi al principio di diritto enunciato, ma restando definitivamente non più censurabili gli ambiti decisori che trovino soluzione (assorbimento improprio) nella pronuncia di annullamento con rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport, ivi compreso l'accertamento in virtù del quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha statuito che non vi è mai stato un reale conflitto di interessi.

4. D'altra parte, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto fondata anche l'altra censura dedotta dal Canino, inerente al fatto che la disciplina dell'incompatibilità/ineleggibilità non può rilevare sul piano disciplinare, in quanto rispetto a tali situazioni il rimedio specifico è la dichiarazione di decadenza dalla carica elettiva, laddove l'interessato non eserciti un'opzione. E non può farsi carico all'interessato della mancata dichiarazione di decadenza, giacché i doveri di lealtà e correttezza non possono essere dilatati al punto da implicare la doverosità di comportamenti atti a prevenire situazioni rispetto alle quali l'ordinamento prevede specifici rimedi, quali la dichiarazione di decadenza.

Pertanto, anche per tale aspetto e in ragione dei principi più sopra richiamati, l'asserita situazione di ineleggibilità/incompatibilità rispetto all'assunzione di carica elettiva non è più censurabile.

5. Residua, pertanto, alla Corte Federale d'Appello la sola decisione in ordine alla misura della sanzione, in ragione della statuita irrilevanza sul piano disciplinare della situazione di ineleggibilità/incompatibilità del Canino; rimanendo confermata e coperta da giudicato l'intangibilità di quelle parti della decisione di merito non travolte dall'annullamento.

Al riguardo non ritiene la Corte Federale d'Appello che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpato, possa ravvisarsi nella decisione di primo grado l'intendimento del Tribunale Federale di considerare la situazione di ineleggibilità/incompatibilità quale capo di incolpazione più grave e, quindi, determinante ai fini del trattamento sanzionatorio fissato in anni due di sospensione da ogni attività sportiva e sociale. Né risulta rilevante l'applicazione dell'attenuante operata dal Tribunale Federale per avere il Canino provveduto a rappresentare agli Organi di giustizia UITTS l'esistenza della sentenza del TAR Sicilia n. 2054/1999, per primo rendendo edotti i predetti Organi federali.

L'applicazione dell'attenuante ha infatti portato ad una proporzionale riduzione della sanzione di cinque anni di sospensione richiesta dalla Procura Federale per tutti i capi



di incolpazione complessivamente considerati, ma non costituisce elemento utile per quantificare la misura della sanzione che il Tribunale Federale ha applicato per il solo capo di incolpazione annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport.

La Corte Federale d'Appello, pertanto, tenuto conto delle particolari in cui si sono svolti i fatti, la loro gravità, la pericolosità e la responsabilità delle quali è investito il suo autore, ritiene che, per il capo di incolpazione annullato dal Collegio di Garanzia, non possa essere stata applicata una sanzione superiore a sei mesi di sospensione.

Si deve infatti ritenere che, nella determinazione della sanzione originariamente irrogata al Canino, abbiano avuto un peso preponderante le contestazioni di cui ai numeri 1), 2), 3, 4) e 5) dell'atto di deferimento, in quanto di maggiore gravità dal punto di vista qualitativo, oltre che quantitativo.

PQM

la Corte d'Appello Federale, come sopra composta, visti gli artt. 3, 8, e 35 del Regolamento di Giustizia UITTS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, applica al Sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per mesi diciotto da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITTS, detratto il periodo di sospensione presofferto.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS e l'immediata esecuzione.

Roma, 21 febbraio 2022

Il Presidente f.f.
Avv. Fabio Pennisi

Il componente relatore
Avv. Fabrizio Cacace

Il componente
Avv. Gianfilippo Saglieni